



COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO

Provincia di Cosenza

ORDINANZA N. 204 DEL 07.12.2020

OGGETTO: PROVVEDIMENTI URGENTI E TEMPORANEI A SEGUITO DEL D.P.C.M. 3 DICEMBRE 2020 RECANTE ULTERIORI MISURE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 – SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA PER LE SCUOLE, PUBBLICHE E PRIVATE, DI OGNI ORDINE E GRADO - PROROGA TERMINI

IL SINDACO

PREMESSO CHE con l'ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 197 in data 29 novembre 2020, emessa ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, per le ragioni di opportunità e di cautela ivi rappresentate – e riconducibili alle misure di contenimento del contagio da COVID-19 ed attente al monitoraggio del contesto territoriale comunicato allo scrivente giusta nota prot. 116646 del 28.11.2020 del Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene e Sanità pubblica dell'ASP. di Cosenza - si disponeva la proroga della sospensione della didattica in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese quelle private e paritarie, sancita giusta ordinanza sindacale n. 192 del 29.11.2020 fino al 05 dicembre 2020;

CONSIDERATO CHE:

- il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020** recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”*» ha sostituito il DPCM 3 novembre 2020, fissando nuove disposizioni per l'emergenza dal 4 dicembre 2020 e fino a tutto il 15 gennaio 2021;
- le **Ordinanze sottoscritte dal Ministro della Salute in data 4 novembre 2020, 19 novembre 2020, 27 novembre 2020**, avevano identificato le Regioni che si collocano in uno scenario di tipo 3 e di tipo 4 con un livello di rischio alto, alle quali si applicano rispettivamente le misure di contenimento previste dagli artt. 2 e 3 del DPCM 3 novembre 2020;

- l'**Ordinanza del Ministro della Salute del 5 dicembre 2020** recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.303 del 5 dicembre 2020, ha disposto, all'articolo 1, che per la Regione Calabria si applicano le misure di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020;

- nella Regione Calabria si applicano pertanto, fino a tutto il 20 dicembre 2020 – salvo proroghe o nuove determinazioni e ferma restando la possibilità di una nuova classificazione ai sensi dell'art. 1, comma 16-ter, del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 - le limitazioni supplementari esplicitate all'art. 2 del DPCM 3 dicembre 2020, in continuità con quanto già fissato con l'Ordinanza n. 90/2020 del Presidente della Regione Calabria;

RICHIAMATI la circolare del Ministero della Salute n. 18584-29/05/2020-DGPRES “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni”, il Rapporto ISS COVID19 n. 53/2020 – “Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di COVID-19 - Versione del 25 giugno 2020” ed il Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 “Indicazioni ad interim per l'effettuazione dell'isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell'attuale contesto COVID-19 - Versione del 24 luglio 2020” per la loro puntuale applicazione, anche alla luce della Circolare del Ministero della Salute n. 0032850-12/10/2020-DGPRES-DGPRES-P avente ad oggetto “COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena”;

VISTA l'Ordinanza della Regione Calabria n. 93 del 06.12.2020, recante *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni conseguenti all'entrata in vigore del Decreto Legge 2 dicembre 2020, n. 158 e del DPCM 3 dicembre 2020”*, con la quale si dispone che continuino ad applicarsi le limitazioni previste dall'art. 2 del DPCM 3 dicembre 2020, come già recepite con Ordinanza regionale n. 90/2020, nonché, per quanto non espressamente previsto al predetto articolo 2 e non in contrasto con la stessa ordinanza, che debbano applicarsi le ulteriori misure indicate dagli altri articoli e dagli allegati del DPCM 3 dicembre 2020, che ripropone in larga parte, le prescrizioni di cui al DPCM del 3 novembre 2020, salvo alcune nuove misure tra cui la seguente: a decorrere dal 7 gennaio 2021 l'attività didattica in presenza è garantita per il 75% della popolazione studentesca delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado;

RITENUTO, in un quadro così variegato, di orientare le scelte amministrative contingibili ed urgenti sulla scorta di un'attenta valutazione dell'andamento della curva epidemiologica nel territorio specifico di questo Ente, ritenendo in tal senso invariate le indicazioni a suo tempo recepite dal Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene e Sanità pubblica dell'ASP. di Cosenza circa l'opportunità di procrastinare la riapertura delle scuole in presenza pur nella consapevolezza piena degli enormi sacrifici imposti in tal modo alle famiglie ed agli studenti di ogni età;

CONSIDERATA la riunione convocata dall'Amministrazione Comunale in data 5/12/2020, di confronto ed aggiornamento, tenutasi presso la sala consiliare alla presenza di Dirigenti Scolastici, Presidenti di consiglio d'Istituto ed Ufficio igiene e sanità Pubblica dell'Asp Provinciale;

RILEVATO come nel confronto del 5/12/2020, il Dipartimento Prevenzione abbia fatto emergere come tra i minori della comunità di Corigliano-Rossano ci fossero 19 casi positivi e che la frequentazione dei luoghi scolastici per la didattica in presenza potrebbe rappresentare un fattore di moltiplicazione del contagio;

ATTESO CHE il rischio di un proliferare del contagio poggia su dati numerici oggettivi, per cui una ripresa delle attività didattiche in presenza potrebbe concretamente frustrare l'impegno e la dedizione finora profusi con splendida abnegazione dall'insieme della comunità scolastica;

RITENUTO, conseguentemente, di prorogare le prescrizioni e gli effetti dell'ordinanza sindacale n. 197 del 29 novembre 2020 **fino al 22 dicembre 2020**, reiterando fino a quella data la sospensione della didattica in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le scuole private e quelle paritarie, con la sola esclusione degli asili nido – servizi educativi 0-3 anni, che potranno continuare a svolgersi con attività in presenza nel rispetto delle misure fissate con ordinanza regionale n. 63/2020 e ss.mm.ii.

VISTO l'art. 50, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

di prorogare in ogni parte le prescrizioni e gli effetti dell'ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 197 del 29.11.2020 **fino al 22.12.2020** al fine di reiterare cautelativamente le disposizioni sindacali di sospensione della didattica in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le scuole private e quelle paritarie, a fronte di un preoccupante pericolo di diffusione del contagio supportato dai dati statistici continuamente forniti agli atti dello scrivente dal Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene e Sanità pubblica dell'ASP. di Cosenza;

di escludere gli asili nido – servizi educativi 0-3 anni, che potranno continuare a svolgersi con attività in presenza nel rispetto delle misure fissate con ordinanza regionale n. 63/2020 e successive modifiche ed integrazioni.

INVITA

i **Dirigenti scolastici** a valutare la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell'istruzione 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata” nonché ad attivare forme di DAD in aula per quei docenti che avessero problemi di connessione dalla propria abitazione o da altro luogo di loro disponibilità ;

INVITA altresì

gli stessi Dirigenti scolastici a vigilare affinché tutti i discenti siano dotati di idonei dispositivi digitali per svolgere con adeguatezza la didattica a distanza.

INFORMA CHE

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR Calabria entro il termine di 60 gg. Oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 gg.

DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata sull'Albo online, sulla *Home Page* del Sito istituzionale e venga trasmessa ai Dirigenti scolastici, ivi compresi i titolari della Scuole private e paritarie, alla Regione Calabria, alla Prefettura UTG, alla Protezione Civile, alla Questura di Cosenza ed ai Carabinieri di Corigliano-Rossano.

Il presente provvedimento potrà essere revocato nel caso di ulteriori provvedimenti da parte del governo nazionale o regionale.

IL SINDACO
Flavio STASI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n°82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.